

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Adempimenti di fine anno per i compensi agli Amministratori**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, a norma dell'art. 95, co. 5 del Tuir "**i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti**", vale a dire che la **deducibilità degli stessi** è subordinata alla **effettiva erogazione** (*c.d. criterio di cassa*). Pertanto, affinché il compenso spettante agli amministratori di società **sia deducibile nell'esercizio in cui è corrisposto** (e non si debba, quindi, posticipare la deduzione del costo), **è necessario saldare il debito entro il 31 dicembre**, ossia **entro l'ultimo giorno del periodo d'imposta**. **Diversamente, il costo dovrà restare imputato a bilancio, ma non potrà essere dedotto dalla base imponibile** (si dovrà, cioè operare una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi), **con conseguente incremento del carico fiscale del periodo e peggioramento del risultato di esercizio**. Tuttavia, si deve tenere presente che: *i*) in caso di **amministratore NON professionista**, vale la regola **secondo cui i compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2016**, sono deducibili dall'ente erogante nel periodo di imposta precedente (2015), **in ossequio al principio di cassa allargato**; *ii*) in caso di **Amministratore professionista** (che fattura il proprio compenso alla società) non vale la regola di cui sopra, bensì quella della **deduzione del compenso solo se materialmente pagato entro la data del 31.12.2015**.

---

### **Premessa**

---

---

L'art. 95, comma 5 del Tuir dispone che "i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, **sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti**". Pertanto, affinché il compenso spettante agli amministratori di società **sia deducibile nell'esercizio in cui è corrisposto** (e non si debba, quindi, posticipare la deduzione del costo), **è necessario saldare il debito entro il 31 dicembre**, vale a dire **entro l'ultimo giorno del periodo d'imposta**.

**Diversamente, il costo dovrà restare imputato a bilancio, ma non potrà essere dedotto dalla base imponibile** (si dovrà, cioè operare una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi), **con conseguente incremento del carico fiscale del periodo e peggioramento del risultato di esercizio**. Tuttavia, si deve tenere presente che:

→ **i compensi corrisposti entro il 12 gennaio, sono deducibili dall'ente erogante nel periodo di imposta precedente, in ossequio al principio di cassa allargato**.

#### **OSSERVA**

Precisamente, la società **deduce dal proprio reddito i compensi** spettanti all'organo amministrativo **nell'esercizio di erogazione** (*principio di cassa*), **con possibilità di applicare il criterio di "cassa allargata"** (compensi pagati fino al 12 gennaio dell'anno successivo), in deroga al generale principio fiscale della competenza.

**Prima di ritenere applicabile il criterio di cassa allargato**, è necessario però ulteriormente **distinguere se l'amministratore percepisce i compensi in qualità di:**

→ **professionista nell'esercizio dell'attività propria** e quindi il compenso **costituisce di reddito di lavoro autonomo** (si confronti al riguardo la circ. min. n. 50/E del 12 giugno 2002, punto 7.1);



→ altra qualifica professionale e quindi il **compenso costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente**.

#### **OSSERVA**

Tale distinzione è sostanziale in quanto **il criterio di cassa allargata vale solo per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ma non per i redditi percepiti in qualità di libero professionista**.


### Amministratore: remunerazione delle prestazioni professionali

Nel caso in cui l'amministratore sia un professionista e, pertanto, fatturi il proprio compenso alla società, non vale la regola della cassa allargata, bensì **la deduzione del compenso è prevista solo se materialmente pagato entro la fine dell'esercizio (entro il 31.12.2015).**

<b>PRESTAZIONI AMMINISTRATORE PROFESSIONISTA RESE NEL 2015 O ANNI PRECEDENTI</b>	
 <b>COMPENSO PERCEPITO DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015</b>	<b>REDDITO 2015</b>
 <b>COMPENSO PERCEPITO DAL 01.01.2016</b>	<b>REDDITO 2016</b>

### Amministratore: retribuzione di lavoro dipendente

Nel caso di Amministratore il cui **compenso costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente**, la **corresponsione dei compensi entro il 12 gennaio**, consente all'ente erogante **la deducibilità della somma pagata nel periodo di imposta precedente, in ossequio al principio di cassa allargato.**

<b>PRESTAZIONI AMMINISTRATORE ASSIMILATO LAVORO DIPENDENTE RESE NEL 2015 O ANNI PRECEDENTI</b>	
 <b>COMPENSO PERCEPITO DAL 01.01.2015 AL 12.01.2016</b>	<b>REDDITO 2015</b> <b>ATTENZIONE</b> I compensi percepiti dall'01.01.2015 al 12.01.2015 riferiti a <b>prestazioni rese nel 2014 hanno concorso alla formazione del reddito 2014.</b>
 <b>COMPENSO PERCEPITO DAL 13.01.2016</b>	<b>REDDITO 2016</b>

### Tabella di sintesi

<b>Compensi anno 2015</b>	<b>Imputazione e a bilancio</b>	<b>Erogazione</b>	<b>Imponibilità per amministratore</b>	<b>Deducibilità per la società</b>
Amministratore senza	<b>2015</b>	Entro il	Anno 2015	Anno 2015

partita Iva (dipendente)		31.12.2015		
		<b>Entro il 12.01.2016</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2015</b>
		Dal 13.01.2016	Anno 2016	Anno 2016
Amministratore con partita Iva (professionista)	<b>2015</b>	<b>Entro il 31.12.2015</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2015</b>
		Dal 01.01.2016	Anno 2016	Anno 2016

### **Adempimenti di fine anno**

Nei casi in cui l'assemblea dei soci avesse già deliberato di **assegnare un compenso per l'anno 2015** agli amministratori, la società deve, pertanto,:

→ **riscontrare che sia imputato a Conto economico il costo previsto dall'assemblea:**

→ **verificare** che l'importo del compenso **sia corrisposto** entro e non oltre:

- ✓ la data del **12 gennaio 2016**, termine ultimo per considerare l'erogazione di pertinenza del 2015, nell'ipotesi di Amministratore il cui **compenso costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente**;
- ✓ la data del **31 dicembre 2015**, termine ultimo per considerare l'erogazione di pertinenza del 2015, nell'ipotesi di amministratore il cui **compenso rientra tra le prestazioni professionali**.

È bene, inoltre, che **le aziende si assicurino di avere la riprova dell'effettiva movimentazione finanziaria**; in relazione alla quale, ricordiamo che:

 **Per i pagamenti in contante**

vale il **giorno di erogazione**

 **Per i pagamenti con assegno bancario**

vale il **giorno di consegna** dello strumento (opportunosamente datato) al beneficiario

 **Per i pagamenti con bonifico bancario**

vale il **giorno di effettuazione della operazione**

### **Trattamento delle somme erogate all'Amministratore "dipendente"**

Si ricorda, infine, che nel caso in cui il **compenso** venga **pagato** ad un **Amministratore "dipendente"**

→ **entro il 31.12.2015:**

→ dovranno essere versate, con il relativo modello F24, le ritenute d'acconto e i contributi INPS, **entro il giorno 16.01.2016;**

→ **entro il 12.01.2016:**

→ dovranno essere versate, con il relativo modello F24, le ritenute d'acconto e i contributi INPS, **entro il giorno 16.02.2016.**

#### **OSSERVA**

Si fa osservare che per effetto dell'applicazione del principio di cassa allargata, sulle **somme erogate fino al 12.01.2016, relative a prestazioni effettuate nel 2015**, la società deve:

- ✓ operare la **ritenuta** sulla base delle **aliquote progressive per scaglioni** di reddito vigenti nel **2015**;
- ✓ attribuire le **detrazioni** (ad esempio per carichi di famiglia) nella misura prevista per il **2015**.

Per i **compensi** relative a prestazioni del 2015 **corrisposti dopo il 12.01.2016**, la società dovrà:

- operare la **ritenuta** sulla base delle **aliquote progressive per scaglioni** di reddito vigenti nel 2016;
- calcolare le **detrazioni** nella **misura spettante nel 2016**.

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**